



Comune di LIMBADI

Provincia di VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Atto n. 22

del 29/07/2021

Oggetto: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 17:10 nella Sala delle Adunanze Consiliari del Comune di Limbadi, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti il 09/07/2021 prot. 5182 integrati con avvisi del 28/07/2021 prot. 5182, regolarmente notificati a ciascun consigliere e agli altri Organi previsti dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione .

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Ordinaria di 1^a convocazione, risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
NICOLINO NICOLA	Presidente	SI
MERCURI PANTALEONE	Sindaco	SI
LIMARDO ALESSANDRA	Consigliere	SI
MANCO GIUSEPPE	Consigliere	NO
LENTINI VINCENZO	Consigliere	SI
VALLONE ALESSANDRA	Consigliere	SI
TRIPALDI GIUSEPPE	Consigliere	SI
ROMANO SIMONA	Consigliere	SI
LIMARDO ALFONSO	Consigliere	SI
SESTO ROSALBA	Consigliere	SI
BLASI MARIA GRAZIA	Consigliere	SI
LAZZARO ANNAMARIA	Consigliere	SI
ZUNGRI ANTONINO	Consigliere	SI

Per un totale di n. 12 presenti su n. 13 componenti il Consiglio Comunale e n. 13 in carica.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale AVV. GIUSEPPINA TULLIA SCULLINO , con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Assume la Presidenza NICOLA NICOLINO nella sua qualità di *Presidente* del Consiglio.

Risultato che il numero degli intervenuti sono in numero legale, il *Presidente* del Consiglio, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio Comunale invita alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno. Prende la parola il Consigliere Limardo Alessandra che illustra la relativa documentazione. Non essendovi interventi, il Presidente del Consiglio sollecita la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera di seguito, in corsivo, testualmente riportata;

“IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI

Visti:

- *l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);*
- *l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);*

Visti inoltre,

- *l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;*
- *l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017, che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:*
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...’ (lett. h);*
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamata la Deliberazione n. 443/2019/R/rif, del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, ed in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che,

“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;

Viste le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- *Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;*
- *Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;*
- *Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;*

Dato atto che:

- *Il DUC ATO Vibo Valentia con nota a firma della Dott.ssa Adriana Teti, del 29/06/2021, acquisita agli atti di questo Ente, ha comunicato che “l'ATO 4 di Vibo Valentia non ha ancora avviato l'esecuzione del piano d'ambito e pertanto tutti i comuni gestiscono il servizio autonomamente” precisando, di seguito, che lo stesso Ufficio “non può validare i PEF dei comuni così come richiesto dalla Delibera ARERA 443/2019”;*
- *all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Limbadi non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;*
- *nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;*

Preso atto:

- *del Piano Economico Finanziario grezzo, trasmesso all'Area Tecnica Comunale dal soggetto gestore Ecoshark Igiene Ambientale srl, con sede in via Fontana, 18 – Ricadi (VV), P.Iva 02111710790;*
- *dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti, svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale;*
- *che ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:*
 - a) *dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
 - b) *relazione tecnica del Piano Economico Finanziario per l'applicazione delle Tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti Deliberazione Arera 443/2019;*
 - c) *schema tipo PEF ARERA modello di calcolo (MTR);*

d) Relazione di accompagnamento al PEF;

Richiamate le “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni” del 29 dicembre 2020, nelle quali viene dato atto che “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...”;

Rilevato altresì, che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 05 gennaio 2021 è precisato che “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”;

Visto il prospetto allegato alla presente sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono stati valorizzati e determinati i parametri, i coefficienti nonché le ulteriori componenti sia di costo variabile, e sia di costo fisso, necessari alla puntuale definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento;

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 a mente del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo di servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine

di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è:

- esternalizzato alla Società E-Koru srl, srl con sede in via Carlo Cattaneo, 9 – 20213 Gallarate (VA), P.Iva 03613220122, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;

Visto il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 156 del 19 dicembre 2016, modificata con Deliberazione della Giunta Regionale n.570 del 29 novembre 2019, ai sensi della legge regionale n. 14/2014;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

-il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

-il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

-il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Rilevato che:

a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999, – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

-la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base della ragionevole graduazione (mediante congrue ripartizioni tariffarie, ma anche mediante possibili riduzioni ed esenzioni), pur sempre in rapporto all'effettivo e oggettivo carico di rifiuti prodotti;

Visti:

- *l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;*
- *l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;*
- *l'art. 52, comma 2 lett. b), del D.L. 73/2021 con il quale il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, per gli Enti Locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al Decreto Legge 8 aprile 2013, n.35, convertito , con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n.64 e successivi rifinanziamenti, è differito al 31 luglio 2021, pertanto fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del D. Lgs n. 267/2000;*

Dato Atto *che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e di igiene dell'ambiente di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, e ss.mm.ii., nella misura fissata dall'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia;*

Acquisiti *i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, e 147-bis, del D.Lgs 267/2000*

- *del Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ;*
- *del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Tributi, in ordine alla*

regolarità contabile, allegati alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;

Dato inoltre *atto del parere favorevole espresso dall'Organo di Revisore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. B), n.7 del D.Lgs n.267/2000, allegato alla presente sotto la lettera “C” per farne parte integrante e sostanziale;*

Richiamato, *inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;*

Visto *il D.lgs n. 267/2000;*

Visto *il D.lgs n. 118/2011*

Visto *lo Statuto Comunale;*

Visto *il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;*

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di definire e quantificare nella misura indicata nell'Allegato A1) – Piano Economico Finanziario 2021, parte integrante e sostanziale della presente - , i valori dei parametri, dei coefficienti nonché delle ulteriori componenti sia di costo variabile, e sia di costo fisso, necessari alla puntuale definizione dello stesso, analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento;***
- 2) di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2021 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'Allegato A1), quale parte integrante e sostanziale della presente;***
- 3) di approvare, quindi, per l'anno 2021, come da documento allegato alla presente sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale, l'articolazione tariffaria, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” , relativa alle utenze domestiche, e utenze non domestiche, e di quantificare in euro 571.000,00, il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario allegato alla presente deliberazione;***
- 4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e d'igiene dell'ambiente di cui al vigente art. 19, comma***

7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., nella misura fissata dall'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia;

- 5) di prevedere** per l'anno 2021, così come previsto nell'anno 2020, una riduzione determinata nella misura del 25% sulla parte variabile per le attività economiche inserite nelle categorie di cui al seguente prospetto, che hanno subito i maggiori effetti negativi dall'emergenza Covid-19:

Categorie di attività:

3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
7 - Alberghi con ristorante
11 - Uffici, agenzie
13 - Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici
12 - solo Studi professionali (ex cat. 11)

- 6) di dare atto**, che le agevolazioni una tantum di cui al punto precedente, ammontano a circa 10.000,00 e che tale importo (minor gettito TARI 2021), viene finanziato con mezzi propri di bilancio;
- 7) di dare atto inoltre**, che le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie "episodiche ed atipiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria che ha avuto ripercussioni dirette sulla situazione economica e finanziaria delle attività presenti sul territorio;
- 8) di dare atto che** le tariffe TARI, di cui al prospetto allegato alla presente sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, approvate con il presente atto deliberativo, hanno effetto dal 01/01/2021;
- 9) di stabilire** che la riscossione della TARI 2021, dovrà essere effettuata in n. 3 rate di seguito indicate: 1^ rata 31 ottobre 2021; 2^ rata 30 novembre 2021; 3^ rata 30 dicembre 2021;
- 10) di trasmettere** il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...";
- 11) di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13,

comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

12) di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Area Economico

–Finanziaria e Tributi ai fini dell'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti

Infine,

Attesa l'urgenza della predetta deliberazione,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI PROPONE DI DELIBERARE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.”

RITENUTA la medesima meritevole di integrale approvazione;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa, nonché di regolarità contabile, di cui all' art. 147 bis, comma 1, e di cui all' art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegati alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Piano Economico Finanziario 2021, allegato alla presente sotto la lettera “A1” per farne parte integrante e sostanziale;

VISTE le tariffe TARI di cui al prospetto allegato alla presente sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione Economico – Finanziaria, acquisito agli uffici del protocollo comunale in data 29.07.2021 al n. 5685, allegato alla presente sotto la lettera “C” per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti Favorevoli n. 8, Contrari n. 4 (Sesto, Blasi, Lazzaro, Zungri); Astenuti ==, espressi per alzata di mano, su n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la suesposta proposta di deliberazione.

Successivamente, attesa l'urgenza dell'esecuzione della predetta deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti Favorevoli n. 8, Contrari n. 4 (Sesto, Blasi, Lazzaro, Zungri); Astenuti ==, espressi per alzata di mano, su n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la Proposta di Deliberazione con oggetto: "VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2021";

VISTO l'art. 49, 1^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 147 bis, 1^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Limbadì, lì 29/07/2021

Il responsabile dell' Ufficio Tributi
F.to ING. VITTORIO FABIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la Proposta di Deliberazione con oggetto: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2021;

VISTO l'art. 49, 1^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 147 bis, 1^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

Limbadì, lì 29/07/2021

**Il responsabile dell' AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
F.to DOTT. GIOVANNI FRANCESCO AGOSTINO

Del che il presente verbale che, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio

NICOLINO NICOLA

F.to NICOLINO

Il Segretario Comunale

AVV. SCULLINO GIUSEPPINA TULLIA

F.to SCULLINO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Comunale

AVV. SCULLINO GIUSEPPINA TULLIA